



COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DELIBERAZIONE N. 34
in data: 24-06-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, in sessione **Ordinaria** e in **Prima convocazione**, si é riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGANELLI DONATELLA	P	ANNIBALI MAURO	P
GIULIONI CHRISTIAN	P	FEDRIGHELLI FRANCESCA	P
BUSETTO LUISA	P	PRETELLI ALEX	A
CECCAROLI DOMENICO SAVIO	P	GRANDICELLI GIORGIO	P
MAURI MATTIA	P	ANGELI OTTORINO	P
GALLI MARCO	P		

TOTALE PRESENTI: 10

TOTALE ASSENTI : 1

Risultano assenti giustificati i Consiglieri

Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. PAGANELLI DONATELLA in qualità di SINDACO e, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

BUSETTO LUISA
FEDRIGHELLI FRANCESCA
ANGELI OTTORINO

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO TRIBUTI

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare i seguenti commi dell'art.1:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

671. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

678. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679. il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

680. nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

681. con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

omissis
per quanto riguarda la TASI:

1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis..., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto altresì

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2014 di determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2014;
- la delibera di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015 da approvarsi in pari seduta della presente;

Visto in particolare:

il Regolamento IUC – Capitolo 3 TASI Tributo sui servizi indivisibili - l'art. 6 - Detrazioni " Il Consiglio Comunale, con la medesima delibera di determinazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni della TASI, in favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione della detrazione stessa";

Considerato che:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

il decreto 24 dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 30.12.14 ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali, con decreto ministeriale 16 marzo 2015, pubblicato in G.U. n. 67 del 21-3-2015 è stato ulteriormente differito al 31.05.2015 e con decreto ministeriale del 13 Maggio 2015, e' stato ulteriormente differito al 30.07.2015;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

1. servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
2. servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
3. servizi resi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Ritenuto quindi di stabilire le aliquote TASI per l'anno 2015, nonché le detrazioni dalla TASI in ragione dell'ammontare della rendita;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) Capitolo 3 – TASI tributo sui servizi indivisibili ed in particolare gli artt. 10 e 11 che stabiliscono le modalità di versamento e le scadenze della TASI;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PROPONE

- Di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili):

Altri immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell' IMU	Aliquota 0,0 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze	Aliquota 2,4 per mille
Abitazione principale cat. A/7 e relative pertinenze	Aliquota 2,4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1944	Aliquota 1 per mille
Immobili esclusi da IMU per legge e non ricompresi nelle fattispecie sopra disciplinate	Aliquota 2,4 per mille

- Di stabilire le seguenti detrazioni TASI relative all'abitazione principale intendendosi per *abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; mentre per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:*

detrazione di € 90,00	Rendite catastali da € 0,00 a € 200,00=
detrazione di € 60,00	Rendite catastali da € 200,01 a € 300,00
detrazione di € 30,00	Rendite catastali da € 300,01 a € 400,00
detrazione di € ZERO	Rendite catastali da € 400,01 a € 999999

- l'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno d'imposta ed è rapportata al periodo dell'anno per il quale la TASI è dovuta;

- Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	Personale Prestazione di servizi TOTALE	34.294,34 150,00 34.444,34
Viabilità, circolazione stradale Illuminazione pubblica e servizi connessi	Acquisto beni Prestazione di servizi Interessi passivi TOTALE	500,00 95.000,00 67.638,16 163.138,16
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	Prestazione di servizi Interessi passivi TOTALE	29.100,00 7.337,72 36.437,72
TOTALE GENERALE SERVIZI INDIVISIBILI		234.020,22
GETTITO TASI PREVISTO		104.000,00
GRADO DI COPERTURA		44,45%

- Di dare atto che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
- Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
- Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine rispettivamente alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Doriana Polidori

IL RAGIONIERE
F.to Rag. Doriana Polidori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 24-06-2015 - pag. 5 - COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Sentita la relazione dell'Assessore Christian Giulioni e gli interventi successivi, come da scheda di registrazione allegata al punto 4, decide di passare a votazione:

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Grandicelli e Angeli)

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Grandicelli e Angeli)

D E L I B E R A

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAGANELLI DONATELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

Prot. N.

Li 07-07-15

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li



IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 07-07-15 al 22-07-15, Reg. n. 354, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 24-06-2015;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASTELLI DR. UGO